SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

REDATTORE: Cesare Belmonte

1. PREMESSA

Nel corso dell'anno 2007 la Corte costituzionale si è espressa con sedici sentenze sul contenzioso fra lo Stato e la Regione Toscana, e quasi sempre a seguito dei ricorsi della Regione, posto che in una sola occasione la Corte si è pronunciata su iniziativa del Governo.

Se da questa conta si tolgono per un momento le due sentenze vertenti su di un conflitto di attribuzione fra enti e si focalizza l'attenzione sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, il dato più rilevante è quello per il quale praticamente la metà del contenzioso ha investito non le tradizionali materie quanto piuttosto quella particolare funzione che è rappresentata dal coordinamento della finanza pubblica; una funzione particolare, si è detto, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione qualifica come materia a legislazione concorrente e che per la sua natura è in grado di percorrere, attraversare la generalità degli ambiti materiali devoluti alla competenza concorrente o residuale delle Regioni, ponendosi come limite all'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle medesime.

Vedremo nel prosieguo della relazione come questa funzione sia vista e interpretata dalla Corte, e come il giudice delle leggi abbia ormai consolidato una propria copiosa giurisprudenza sull'argomento.

Più in generale, vi è la netta sensazione che dopo i primi anni di complessa, faticosa applicazione della riforma del titolo V la Corte costituzionale faccia un uso sempre più univoco dei criteri della stessa forgiati al fine di decidere il contenzioso fra lo Stato e le Regioni.

Ciò è tanto più vero se si ha riguardo all'uso che è invalso presso la Corte costituzionale di una serie di parametri e istituti a tutti noti come il criterio della prevalenza fra materie ascrivibili alla potestà di soggetti diversi; il principio di sussidiarietà; il principio della leale collaborazione; la capacità di penetrazione nei più diversi ambiti che caratterizza l'esercizio da parte dello Stato della propria competenza esclusiva e trasversale in materie quali la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici.

Infine, fra la giurisprudenza costituzionale di questa annualità merita senz'altro una particolare attenzione, per il suo ampio respiro, la pronuncia in tema di contratti pubblici, segnata dal principio che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica.

2. IL CONTENZIOSO FRA LO STATO E LA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

La Regione impugna l'articolo 1, commi 24 e 26 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. Le norme censurate predeterminerebbero vincoli puntuali ad una

singola voce di spesa, eccedendo la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e disattendendo l'autonomia finanziaria di spesa propria delle Regioni.

Il comma 24 stabilisce che nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno e delle Regioni i trasferimenti erariali sono ridotti in misura pari alla differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio.

Il comma 26, in attuazione del comma 24, prevede a sua volta che le amministrazioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze istituzionali o per finalità abitative, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento; mentre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalità e schema della comunicazione.

La Corte dichiara (sentenza n. 89) cessata la materia del contendere sia per l'intervenuta abrogazione delle disposizioni impugnate ad opera della legge finanziaria 2007, sia in quanto gli oneri di comunicazione previsti dal comma 26 non hanno avuto esecuzione, non essendo stato adottato alcun decreto ministeriale avente ad oggetto modalità e disposizioni per gli enti interessati.

Con la sentenza n. 98 la Corte si esprime sul ricorso della Regione contro l'articolo 1, commi 280 e 281, della legge finanziaria per l'anno 2006.

Le norme impugnate prevedono il concorso finanziario dello Stato al ripianamento dei disavanzi del servizio sanitario relativi al triennio 2002-2004.

Questo concorso viene subordinato a varie condizioni. La prima è quella dell'adozione da parte delle Regioni di provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni. La seconda è quella di una intesa da parte della Conferenza unificata sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008 nonché quella di una intesa tra Stato e Regioni che contempli la realizzazione da parte di queste degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa. La terza riguarda le Regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare un disavanzo medio pari o superiore al cinque per cento e si traduce in un accordo fra la Regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e finanze, per l'adeguamento alla indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

La Regione lamenta la violazione della propria potestà concorrente e delle attribuzioni amministrative regionali in materia di tutela della salute ed organizzazione sanitaria nonché la lesione della propria autonomia finanziaria. Verrebbe infatti ad essere istituito un collegamento necessario fra finanziamento statale a riduzione del deficit del settore sanitario e consenso delle Regioni sulle previsioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008, collegamento che si traduce in una illegittima ed irragionevole compressione dell'autonomia regionale.

La Corte ritiene legittimo che lo Stato subordini il proprio concorso finanziario per la copertura del deficit del servizio sanitario al rispetto da parte delle Regioni di particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del servizio. Tali condizioni devono comunque lasciare alle Regioni uno spazio adeguato di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della

salute. La Corte evidenzia nel caso specifico come il parziale risanamento del deficit da parte dello Stato consenta alle Regioni di utilizzare in modo autonomo, per il miglioramento del servizio, le risorse che altrimenti queste ultime avrebbero dovuto destinare alla copertura del disavanzo. A ciò si aggiunge che le Regioni sono comunque libere di non addivenire ad intese con lo Stato, facendo fronte al deficit con propri strumenti finanziari e organizzativi.

Un'altra norma della legge finanziaria statale per l'anno 2006 censurata dalla Regione è il comma 291 dell'articolo 1, ove si prevede che i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie, siano definiti con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. La Regione lamenta la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, affermando che la materia trattata attiene all'organizzazione del sistema sanitario, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica, ossia a materie a legislazione concorrente, nelle quali la normativa di dettaglio è attribuita alla competenza regionale. Lo Stato avrebbe dovuto quindi limitarsi a imporre l'obbligo di certificazione lasciando la disciplina delle relative modalità attuative alla Regione.

Per la Corte (sentenza n. 121) le questioni di legittimità sollevate non sono fondate. La norma impugnata integra un intervento normativo ascrivibile alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. In tale ambito spetta allo Stato la previsione dei principi fondamentali della materia come il potere di imporre agli enti in questione la certificazione dei bilanci. Tuttavia, il coordinamento finanziario può richiedere, per sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di natura amministrativa, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo. In tal senso non può ritenersi preclusa alla legge statale la facoltà di prevedere e disciplinare tali poteri, giustificata dal carattere finalistico dell'azione di coordinamento. Inoltre, tale potere risulta subordinato all'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto.

Con la sentenza n. 169 la Corte si pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione avverso l'art. 1, commi 198 e 202, della legge finanziaria 2006.

In particolare, il comma 198 prevede che le amministrazioni regionali e gli enti locali nonché gli enti del servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie per garantire che le spese di personale non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'uno per cento; a questo riguardo si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

Inoltre, al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 (comma 202).

La Regione Toscana deduce la violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale

appartenente alla stessa Regione, agli enti regionali o agli enti del servizio sanitario, assumendo al contempo che la tecnica utilizzata, consistente nella individuazione specifica delle voci di spesa da contenere, contrasti con l'essenza, quella di una normazione di principio, propria della potestà statuale di coordinamento della finanza pubblica. Con successiva memoria la Toscana invocherà la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, evidenziando come per effetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) le norme censurate non siano più applicabili alle Regioni a statuto ordinario a valere dall'anno 2007. La richiesta non è accolta, in quanto l'invocato *ius superveniens* non ha fatto venire meno l'efficacia del comma 198 per l'anno 2006.

La difesa erariale eccepisce che le norme censurate costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Questi principi hanno una valenza generale e lasciano alle autonomie la libertà di individuare e adottare le misure necessarie a garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; e in ogni caso non può considerarsi singola voce di spesa quella per il personale, che assorbe la parte prevalente della spesa corrente degli enti pubblici.

Ad avviso della Corte le censure relative al comma 198 non sono fondate. Il legislatore statale può imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali. Tuttavia, le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica solo se pongono obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente, e se non prevedono strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi. Queste condizioni ricorrono nel caso in esame: in quanto la spesa per il personale non costituisce una minuta voce di spesa ma un rilevante aggregato della spesa di parte corrente; in quanto l'operazione, in coerenza con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, ha un carattere transitorio, valendo per un periodo determinato, inizialmente identificato nel triennio 2006-2008 e successivamente ridotto al solo anno 2006, in forza dell'articolo 1, comma 557, della 1. 296/2006; infine, in quanto non vengono prescritte ai destinatari specifiche modalità per il conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

Sempre in riferimento al comma 198, non sono fondate le questioni con cui si lamenta la violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali e degli enti regionali, atteso che l'influenza della norma censurata su questi ambiti costituisce una mera circostanza di fatto, come tale non rilevante sul piano della legittimità costituzionale.

La questione di legittimità del comma 202 è viceversa fondata. La norma in questione, secondo la quale al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005, non esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica risolvendosi invece in uno specifico vincolo di destinazione delle risorse regionali.

La Regione impugna anche l'articolo 1, comma 322, della legge finanziaria per il 2006. La norma dispone che le risorse finanziarie dovute alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione regionale all'IVA e riguardanti il periodo

pregresso, vale a dire gli anni dal 2002 al 2005, sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo 2006. In data 9 novembre 2006 è stato emanato il decreto ministeriale contemplato dalla norma in questione, che, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, ha fissato le modalità per la corresponsione delle somme relative agli anni 2002, 2003 e 2004, dando atto nel preambolo che non è stato possibile procedere all'erogazione delle somme di pertinenza dell'anno 2005, perché sulla loro quantificazione non è stata raggiunta la prescritta intesa in sede di conferenza Stato-Regioni.

La Corte esclude (sentenza n. 194) che la norma sia lesiva dell'autonomia finanziaria delle Regioni prevista dall'articolo 119 della Costituzione, in quanto essa si limita a riconoscere allo Stato la possibilità di procedere con gradualità alla corresponsione di somme che sono maturate in un periodo lungo, pari a quattro anni.

Infine, non è ravvisabile una lesione della leale collaborazione istituzionale; poiché il menzionato decreto ministeriale deve regolare i tempi di corresponsione di somme maturate in un considerevole periodo di tempo, e dunque con indubbie ripercussioni sulle finanze statali, la forma di collaborazione prevista dalla norma (parere della Conferenza Stato-Regioni) appare sufficiente.

Un'ulteriore occasione per il contenzioso "finanziario" fra lo Stato e la Regione è rappresentata dall'articolo 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nella parte in cui sostituisce il primo periodo all'originario comma 204 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.

Nel merito, la norma impugnata prevede il divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti nell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Secondo la Regione questa norma contrasterebbe con gli articoli 117 e 119 della Costituzione violando l'autonomia regionale in materia di ordinamento degli uffici e in materia di spesa. In realtà, argomenta la Corte nella sentenza n. 412, la disposizione è legittima in quanto stabilisce una sanzione a carico di quegli enti che non rispettino il limite posto alla spesa del personale (principio di coordinamento della spesa pubblica), senza peraltro imporre alcun divieto di assunzioni a quegli enti che osservino tale limite.

3. IL CONTENZIOSO FRA LO STATO E LA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

La Regione impugna varie norme del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Viene in primo luogo censurato l'articolo 4 *quinquiesdecies*, laddove recita che le Regioni assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza; e

laddove consente alle strutture private munite di sola autorizzazione lo svolgimento di una serie di compiti.

Nella prospettazione regionale la norma lede la competenza esclusiva regionale in materia di assistenza sociale e comprime l'attività di programmazione regionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in quanto decide quali siano i soggetti pubblici e privati abilitati ad operare nel settore delle tossicodipendenze e quali compiti siano dagli stessi svolti, fissando inoltre in modo dettagliato i requisiti soggettivi ed oggettivi che tali soggetti devono possedere.

La Corte (sentenza n. 387) evidenzia che il legislatore è incorso in errore nel qualificare la libertà di scelta dell'utente del servizio sanitario quale livello essenziale delle prestazioni sanitarie. L'intervento del legislatore non si pone sul versante delle prestazioni ma di quello delle modalità con le quali l'utente può fruire delle stesse. Questo errato inquadramento della libertà di scelta nell'ambito dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione comporta conseguenze lesive dell'autonomia regionale in quanto consente il superamento dei confini fra principi fondamentali della materia, riservati alla legislazione dello Stato, e disciplina di dettaglio, riservata alle Regioni, tipici della competenza ripartita di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel cui ambito indubbiamente ricade la normativa de qua. La Corte ritiene che la norma, una volta espunto il riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), non leda, per i profili enunciati, il sistema di riparto tra legislazione statale e regionale delineato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il principio di libertà di scelta dell'utente del sistema sanitario tra le strutture pubbliche e private è un principio dell'ordinamento, mentre le disposizioni impugnate contengono principi volti ad assicurare un fine di omogeneità enunciato in via generale.

Del pari, è illegittima la norma con cui si stabilisce che le erogazioni liberali ricevute dalle Regioni sono ripartite fra gli enti ausiliari secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee. La norma viola l'articolo 119 della Costituzione ledendo l'autonomia organizzativa interna della Regione e ponendo un vincolo di destinazione rispetto ad entrate costituite da erogazioni liberali.

Le altre questioni sollevate sono infondate in quanto non determinano alcuna lesione delle competenze legislative regionali: né laddove risultano parificate, sotto il profilo funzionale, i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e le strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale; né laddove sono equiparate, ai fini della certificazione degli stati di tossicodipendenza, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate o autorizzate.

Un'altra occasione di contenzioso è data dall'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Il comma 286 prevede che la cessione a titolo di donazione delle apparecchiature e dei materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e organizzazioni similari nazionali a favore delle strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo; associazione senza scopo di lucro costituita tra il Ministero della salute, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, nonché i Ministri senza portafoglio degli italiani nel mondo e per l'innovazione e le tecnologie. Ai sensi del comma 287 l'Alleanza promuove i contatti

per facilitare le donazioni e produce un rapporto biennale sulle attività svolte, indirizzato al Ministro della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Il ricorso della Regione assume che le disposizioni censurate contrastino col dettato costituzionale sotto vari profili: impongono il ricorso all'Alleanza senza tener conto delle iniziative già avviate allo stesso scopo dalle Regioni concentrando in capo ad un unico organismo centrale l'esercizio di funzioni rientranti nella competenza regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 Cost. in quanto ascrivibili alla materia ripartita della tutela della salute; violano l'autonomia patrimoniale riconosciuta alle regioni dall'articolo 119 in ordine alla destinazione dei beni della comunità regionale e incidono altresì sull'esercizio di attività inerenti ad un'altra materia a legislazione concorrente quale quella dei rapporti internazionali delle regioni medesime; infine, ledono l'autonomia organizzativa, patrimoniale e gestionale degli enti sanitari disponendo nel dettaglio di scelte di programmazione sanitaria locale.

L'Avvocatura erariale a sua volta assume che le disposizioni contestate siano immuni da vizi di legittimità giacché le stesse riguarderebbero un'attività consensualmente definita dall'Alleanza con gli enti sanitari e la regione interessata.

La tesi erariale è sostanzialmente accolta dal giudice costituzionale (sentenza n. 110 del 2007), il quale osserva come la promozione e il coordinamento da parte dell'Alleanza della cessione a titolo di donazione di apparecchiature ed altri materiali dismessi dagli organismi sanitari consista in attività di cui gli enti sanitari e le Regioni possono avvalersi volontariamente. Fra l'altro le dismissioni presuppongono il parere favorevole della regione interessata, prefigurando dunque la norma un meccanismo collaborativo incentrato su libere intese fra l'Alleanza e il sistema regionale. Inoltre, l'Alleanza si limita a favorire i contatti coi Paesi terzi in via di sviluppo e riferisce periodicamente della propria attività promozionale non solo allo Stato ma anche alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni proprio perché vi è la possibilità, ma non l'obbligo, che gli enti sanitari decidano di avvalersi di tale attività.

4. IL CONTENZIOSO FRA LO STATO E LA REGIONE TOSCANA NELLE ALTRE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE

Il Governo impugna varie disposizioni della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura).

Si assume che le norme regolanti le *licenze di pesca* e le autorizzazioni per la pesca a fini scientifici nonché le modalità di esercizio della pesca violino numerosi parametri costituzionali, oltreché il limite rappresentato dal dato territoriale e il principio di leale collaborazione.

La prima censura riguarda la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, poiché la gestione delle licenze di pesca a livello regionale non appare compatibile con l'osservanza delle regole internazionali ed europee in materia, le quali, tramite il contingentamento delle licenze stesse, mirano alla salvaguardia delle risorse ittiche e alla tutela dell'ecosistema.

La seconda censura riguarda la violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 120, primo comma, della Costituzione, poiché le stesse norme riservano un

trattamento più favorevole agli imprenditori ittici della regione, suscettibile di alterare la corretta e fisiologica competizione tra imprenditori del settore.

La terza censura riguarda la violazione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché la violazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto l'attività di pesca marittima richiede, per la sua natura, l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, con inevitabili riflessi sulla funzione legislativa.

Più in generale, si deduce che le norme regionali determinino una non razionale regionalizzazione della flotta di pesca, peraltro senza prevedere alcuna forma di collaborazione con lo Stato.

La Regione Toscana osserva come in materia di pesca spettino allo Stato un potere di indirizzo, di determinazione dei principi, di individuazione del nucleo minimo ed indefettibile di salvaguardia della pesca ittica e di controllo; tuttavia, nel rispetto di tali criteri, indirizzi e misure di sostenibilità, le regioni possono legittimamente provvedere al rilascio delle licenze di pesca e alla disciplina dei relativi distretti.

Nell'esaminare le questioni sollevate il giudice costituzionale richiama in primo luogo la propria giurisprudenza in materia, osservando che la pesca appartiene alla competenza residuale delle Regioni ma, data la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, con essa possono interferire interessi eterogenei di diversa natura, statali e regionali, con inevitabili riflessi sulla ripartizione di competenze legislative e amministrative.

Ciò posto, la Corte afferma (sentenza n. 81) che nonostante la materia pesca sia connessa alla tutela dell'ecosistema e che possano sussistere esigenze di unitarietà ed uniformità ordinamentali tali da richiedere l'allocazione delle funzioni amministrative a livello statale, già nella legge regionale oggetto del ricorso e nel sistema complessivo di regolamentazione della materia che essa configura si possono individuare gli strumenti che assicurano il rispetto di tali connessioni ed esigenze. Infatti le norme impugnate relative alle licenze di pesca trovano collocazione nel programma regionale per la pesca, il quale si integra necessariamente, grazie alla previsione di meccanismi che danno attuazione al principio di leale collaborazione, con l'omonimo programma nazionale. In ragione di siffatto raccordo, lo Stato individua il numero complessivo e la tipologia delle licenze concedibili, mentre la Regione, attraverso il programma regionale, ripartisce fra le province le licenze disponibili. Le medesime considerazioni valgono per i distretti di pesca

Con la sentenza n. 94 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.

Il comma 597 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. Il comma 598 orienta i contenuti del suddetto decreto. Il comma 600 permette agli enti e istituti proprietari di affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia pubblica la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione e alla vendita dei singoli beni immobili.

La Corte osserva in via preliminare che la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione

dell'offerta minima di alloggi per i ceti meno abbienti, rientrante nella competenza esclusiva statale in merito ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il secondo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia governo del territorio.

Il terzo livello normativo, quello direttamente toccato dal caso in esame e rientrante nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale. Vertendosi in una materia di esclusiva competenza regionale, ne deriva l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

L'articolo 1, comma 366, della legge finanziaria 2006 definisce e disciplina i distretti produttivi. Il comma 368, lettera b), numero 1 e 2, stabilisce la disciplina applicabile ai distretti produttivi in materia amministrativa; il comma 368, lettera d), disciplina la costituzione e organizzazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Il comma 369 prevede che le disposizioni concernenti i distretti produttivi si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari, ai sistemi produttivi locali, ai distretti industriali e della pesca, consorzi di sviluppo industriale e consorzi per il commercio estero.

La Regione Toscana afferma che la disciplina recata dalle norme impugnate è riconducibile alle materie del commercio, dello sviluppo economico e dell'industria, attribuite alla competenza legislativa residuale regionale. Competendo alle regioni il compito di stabilire caratteristiche e modalità di individuazione dei distretti produttivi, ne deriva la violazione nel caso di specie degli articoli 117 e 118 della Costituzione, vista la mancanza di ragioni che giustifichino l'attrazione della materia alla competenza statale, e vista l'assenza di qualsiasi forma di intesa con le regioni stesse.

La Corte ritiene che l'oggetto e le finalità della normativa impugnata non consentano di ricondurla ad un'unica materia, quella dello sviluppo economico, ma piuttosto ad una pluralità di materie, in parte riservate alla competenza statale (materia fiscale e ordinamento civile) ed altre riconducibili alla competenza regionale sia concorrente (ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi), sia residuale (commercio, industria, artigianato). Così pure, l'attività dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione è riconducibile tanto a materie in competenza concorrente (la ricerca scientifica), tanto a competenze residuali delle Regioni (industria). Data una tale molteplicità di materie risulta inapplicabile il criterio della prevalenza, adottabile solo qualora risulti evidente l'appartenenza di un nucleo essenziale della disciplina ad una delle materie interferenti.

Tuttavia, anche in riferimento alle materie interessate dalle disposizioni impugnate che siano riconducibili ad una competenza regionale, le considerazioni della Corte concludono per la sussistenza di esigenze di carattere unitario che legittimano l'avocazione in sussidiarietà sia delle funzioni amministrative che delle relative potestà normative di organizzazione e disciplina.

La chiamata in sussidiarietà richiede in ogni caso che la disposizione legislativa preveda forme di leale collaborazione con le regioni. Ne segue da un lato l'esigenza che i previsti decreti ministeriali (per la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi; nonché per la definizione delle modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 368, lettera b, numero 1 e 2 e lettera d, n. 4), siano adottati d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni; dall'altro (sentenza n. 165 del 2007) la parziale illegittimità delle norme impugnate per la parte in cui non prevedono tale intesa.

Con la sentenza n. 339 la Corte si pronuncia sul ricorso della Regione avverso svariate disposizioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

Non è fondata la questione relativa all'articolo 4, comma 2, della legge in questione. La norma, secondo cui le Regioni definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle *attività agrituristiche* rispetto alle attività agricole, che devono rimanere prevalenti, costituisce esplicazione di una previsione generale della stessa legge, non contestata, in virtù della quale spetta alle Regioni dettare criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

Sono fondate le questioni relative all'articolo 4, commi 3 e 4, giacché i criteri dettati ai fini della valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, tra cui quello di garantire una quota significativa di prodotti propri e quello di poter offrire, a determinate condizioni, anche prodotti di regioni limitrofe, vanno a disciplinare aspetti esclusivamente inerenti l'attività agrituristica e sono quindi da ritenersi invasivi della competenza regionale.

Lo stesso dicasi per la norma secondo cui in caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci può essere autorizzato per la loro preparazione l'uso della cucina domestica; così come per quella ai sensi della quale è sufficiente per l'idoneità dei locali, nei limiti di dieci posti letto, il requisito dell'abitabilità. Queste norme, nel fissare in modo puntuale la disciplina applicabile in materia di tutela della salute, fanno sì che non residui alcuno spazio normativo per le regioni.

Vengono altresì accolte le censure riguardanti le norme con cui si stabilisce in maniera puntuale la disciplina amministrativa per l'esercizio dell'attività agrituristica, invasive della potestà legislativa regionale in assenza di esigenze di carattere unitario da tutelare.

Viceversa, proprio in ragione del principio di sussidiarietà è legittima la norma secondo cui, al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto fra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale, e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali. La Corte argomenta che sebbene il turismo e l'agricoltura siano materie di competenza legislativa residuale, ciò non toglie che il legislatore statale possa considerare necessario attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, dettando la disciplina relativa alla funzione amministrativa in questione.

Allo stesso modo, è legittima la norma che prevede l'adozione di un programma per lo sviluppo dell'agriturismo, chiaramente indirizzata alla promozione del turismo nazionale e giustificata dal principio di sussidiarietà, posto che l'ampiezza dell'intervento supera i confini regionali.

La Regione lamenta la illegittimità di varie disposizioni correttive e integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio introdotte dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157. Queste norme sono considerate lesive delle prerogative concorrenti regionali in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali costituzionalmente garantite e riconosciute dal Codice dei beni culturali e del paesaggio previgente.

Viene in primo luogo censurato l'articolo 12, sostitutivo dell'articolo 142 (Aree tutelate per legge) del Codice, assumendo il vizio della norma nella parte in cui reintroduce l'illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate dalla legge "Galasso" (legge n. 431 del 1985), nonché nella parte in cui preclude alle regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio. Si deduce la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, giacché la norma incide sullo svolgimento delle prerogative regionali testé descritte; nonché la violazione dell'articolo 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, poiché l'individuazione dei beni da tutelare e il regime di tutela, in quanto incidenti su competenze regionali, richiedono l'intesa con le regioni.

Secondo il giudice costituzionale (sentenza n. 367) la questione non è fondata. La disciplina impugnata investe la tutela ambientale e paesaggistica, come tale costituente un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Lo Stato, che ha competenza esclusiva per la tutela del paesaggio, e la Regione, che ha competenza concorrente sul governo del territorio, trovano nella legge statale forme di coordinamento e di intesa per consentire che la tutela possa trovare realizzazione attraverso i piani regionali, paesaggistici e ambientali, in cui sono individuati i beni.

Non è fondata neanche la questione relativa alla legittimità dell'articolo 25, modificativo dell'articolo 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del Codice. La norma fa rivivere le cosiddette misure di salvaguardia di cui all'articolo 1 ter della legge Galasso nei casi in cui si impone la redazione di un nuovo piano paesaggistico o la modifica di quello esistente. In detti casi, il ripristino di tali vincoli costituisce una diretta conseguenza delle modifiche alla disciplina della tutela del paesaggio legittimamente previste dallo Stato in base alla sua competenza esclusiva in materia.

Infine, non è fondata la questione relativa all'articolo 26, sostitutivo dell'articolo 159 del Codice. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, la norma non attribuisce all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità, che peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l'eccesso di potere.

Con la sentenza n. 401 del 2007 la Consulta si esprime sul ricorso con cui la Regione Toscana impugna svariate disposizioni del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La ricorrente censura in primo luogo l'articolo 4, comma 2, dell'atto citato. La norma stabilisce che nelle materie di competenza concorrente le regioni esercitano la

potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Codice, in particolare in tema di programmazione dei lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro. Tali specifici settori, questa la tesi regionale, rientrerebbero nella potestà legislativa residuale delle regioni, con conseguente violazione dell'articolo 117 della Costituzione.

La Corte giudica infondata la questione osservando come il comma impugnato contenga in realtà due norme: una si riferisce in termini generali alla potestà legislativa statale di stabilire i principi fondamentali nelle materie del Codice oggetto di competenza concorrente; l'altra allude "in particolare" ad una serie specifica di settori comunque riconducibili a competenze ripartite.

Esemplificando, la programmazione dei lavori pubblici richiamata è quella riguardante le opere pubbliche che rientrano in una delle materie oggetto di potestà concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; mentre l'approvazione di progetti a fini urbanistici ed espropriativi è da ricondursi alla materia del governo del territorio.

Quanto ai temi dell'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del responsabile del procedimento, il riferimento è all'organizzazione amministrativa strettamente strumentale alla realizzazione di opere pubbliche o di forniture e servizi sempre in materie che appartengono alla competenza ripartita Stato-Regioni.

L'articolo 4, comma 3, che individua i settori di competenza esclusiva statale, viene a sua volta impugnato assumendo che alcune materie ivi elencate siano invece da ricondursi alla competenza concorrente o addirittura residuale delle regioni. La Corte afferma invece a questo riguardo la piena legittimità della scelta operata dal legislatore statale, con la conseguenza che nelle materie elencate le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del Codice.

In particolare, le tematiche relative a qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, progettazione e piani di sicurezza, attengono ad una fase procedimentale ad evidenza pubblica e sono riconducibili alla potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Appartengono viceversa alla fase negoziale, privatistica, dell'attività contrattuale, e dunque alla materia dell'ordinamento civile, sia la stipulazione che l'esecuzione dei contratti; in questa stessa materia rientra il subappalto, mentre il contenzioso investe la potestà esclusiva statale in tema di giurisdizione e giustizia amministrativa.

Un'altra disposizione impugnata è quella dell'articolo 48 del Codice, che disciplina i controlli in sede di gara sul possesso dei requisiti dei concorrenti e le conseguenze in caso di esito sfavorevole dei controlli stessi. La Regione deduce che una disciplina così dettagliata comporti una ingerenza nella materia dell'organizzazione amministrativa, di competenza residuale regionale; ingerenza che non trova giustificazione in esigenze di carattere unitario. Secondo la Consulta questa censura è infondata, giacché la disciplina di scelta del contraente investe l'effettività della concorrenza fra i partecipanti e quindi rientra nella potestà esclusiva statale di cui

all'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, al pari della definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei partecipanti alla gara.

Allo stesso modo, non sono fondate le questioni relative alle norme in materia di garanzie e coperture assicurative, giacché tali norme riguardano la disciplina dell'esecuzione del contratto afferendo pertanto alla potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

La Corte accoglie viceversa le censure avanzate dalla Regione nei confronti dell'articolo 84 del Codice. Le norme che disciplinano la composizione e le modalità di nomina dei componenti la commissione per l'aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non trovano giustificazione in esigenze unitarie né sono riconducibili alla tutela della concorrenza. La regolazione di tali aspetti rientra nella sfera di autonomia delle singole stazioni appaltanti, le quali devono essere in grado di modulare la composizione della commissione tenendo conto della complessità dell'oggetto della gara e del suo importo.

Non rientra invece in siffatta sfera di autonomia la verifica e discussione delle offerte anormalmente basse, che il legislatore statale può legittimamente disciplinare per favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure di gara.

Sono inoltre impugnate talune norme collocate nel titolo II del Codice che riguardano i contratti sotto soglia comunitaria. La censura avverso l'articolo 121, che assoggetta questi contratti alla medesima disciplina dei contratti comunitari salvo deroghe espresse, è ritenuta inammissibile per la genericità delle doglianze, mentre sono considerate infondate le censure relative agli articoli 122 e 124, che riguardano le forme di pubblicità dei contratti, dirette a garantire la massima conoscenza e partecipazione degli interessati e conseguentemente l'effettiva concorrenzialità.

E' del pari legittima la norma dell'articolo 131, comma 1, giacché la definizione in via regolamentare da parte del Governo dei criteri di predisposizione dei piani di sicurezza è funzionale ad assicurare l'uniformità di trattamento dei partecipanti alla gara.

Questa sentenza, per i principi ivi enunciati, ha reso necessaria un'opera di revisione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, recante le regole generali per i contratti pubblici stipulati sul territorio toscano. La normativa regionale manifestava infatti profili di criticità nelle parti in cui disciplinava ambiti ed oggetti, quali i piani per la sicurezza, la remunerazione dei lavoratori, la cauzione, le offerte anomale, il subappalto, il subentro di impresa in corso di esecuzione del contratto, che la giurisprudenza della Corte ascrive alla potestà esclusiva statuale.

5. I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA LO STATO E LA REGIONE TOSCANA

Il conflitto di attribuzione su cui si esprime la Corte con la sentenza n. 344 trova il suo antecedente nella sentenza n. 89 del 2006, con cui la Consulta annullava una serie di note ministeriali intese a riassumere in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del *demanio marittimo portuale* di Viareggio. Nell'occasione la Corte aveva affermato il principio che a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione lo Stato non può considerarsi ordinariamente competente in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo siti nelle aree portuali di interesse regionale o interregionale, non avendo più valore, ai fini del riparto delle funzioni amministrative, l'inserimento di un porto fra quelli che con decreto governativo

(d.p.c.m. 21 dicembre 1995) erano stati esclusi dalla delega alle regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo in quanto riconosciuti di preminente interesse nazionale.

Detto altrimenti, una eventuale avocazione funzionale da parte dello Stato in questa materia può esercitarsi solo nei modi consentiti dalla riforma, e dunque solo per il tramite di una fonte legislativa statale che di volta in volta enuclei una specifica esigenza unitaria.

Ciò posto, con una nota del 21 marzo 2006 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna - dispone sì il trasferimento della documentazione relativa alle concessioni demaniali del porto di Viareggio al Comune di Viareggio, ottemperando sotto questo profilo alla sentenza n. 89 del 2006; tuttavia la stessa nota impartisce alla Direzione marittima di Livorno, e agli uffici marittimi da questa dipendenti, la direttiva secondo cui la sentenza della Corte non riguarderebbe i porti toscani diversi da quello di Viareggio.

Per questo motivo la Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione fra enti deducendo che lo Stato non potrebbe fondare sul decreto governativo prima citato la propria competenza per nessuno dei porti turistici e commerciali, di rilevanza regionale e interregionale, siti in Toscana; e qualificando pertanto la nota censurata come lesiva delle potestà regionali, talora concorrenti, talora esclusive, nelle materie del governo del territorio, dei porti e aeroporti civili, delle grandi reti di trasporto e navigazione, del turismo, dell'industria alberghiera, dei lavori pubblici.

Senza considerare che nell'ordinamento toscano le funzioni amministrative in argomento competono ai comuni in forza del principio di sussidiarietà, ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.

Le argomentazioni governative, secondo cui il Ministero si sarebbe limitato a comunicare il dispositivo della sentenza n. 89 del 2006 ai fini della immediata attuazione della stessa, non convincono affatto la Corte, la quale non ha esitazioni nel concludere che con la nota impugnata lo Stato si è in realtà implicitamente ma chiaramente e in modo indebito riappropriato della competenza al rilascio delle concessioni demaniali riguardanti i porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, siti nel territorio toscano, diversi dal porto di Viareggio; donde il conseguente annullamento del provvedimento che aveva ingenerato il conflitto.

Un secondo conflitto di attribuzione insorto fra la Regione Toscana e lo Stato si risolve (sentenza n. 138) con una dichiarazione di cessata materia del contendere.

Il decreto ministeriale che aveva anticipato all'anno scolastico 2006-2007 le innovazioni previste a livello nazionale per gli ordinamenti liceali, impugnato dalla Regione per lesione della propria competenza in materia di istruzione e formazione professionale nonché per violazione del principio di leale collaborazione, non aveva infatti avuto attuazione per effetto della sospensione della sperimentazione ad opera di un successivo decreto ministeriale.

TABELLA RIASSUNTIVA

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL CONTENZIOSO TRA STATO E REGIONE TOSCANA

ANNO 2007

ESITO COMPLESSIVO DEI RICORSI

Sentenze pronunciate su ricorso della Regione Toscana: 15

Esito rispetto alle questioni sollevate:

Dichiarazioni di fondatezza delle	Dichiarazioni di infondatezza delle	Dichiarazioni di inammissibilità delle	Dichiarazioni di cessazione della	
questioni sollevate	questioni sollevate	questioni sollevate	materia del contendere	
18	34	4	5	

Sentenze pronunciate su ricorso del Consiglio dei Ministri: 1

Esito rispetto alle questioni sollevate:

Dichiarazioni di fondatezza delle	Dichiarazioni di infondatezza delle	Dichiarazioni di inammissibilità delle	Dichiarazioni di cessazione della
questioni sollevate	questioni sollevate	questioni sollevate	materia del contendere
0	3	14	0

Nr. Sent	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Materia	Limiti violati	Esito
81				Articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19 della legge Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura)	Pesca marittima		Infondatezza o inammissibilità delle questioni di legittimità sollevate
89	Legittimità costituzionale in via principale			1	Autonomia finanziaria, immobili pubblici	Artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.	Cessazione della materia del contendere
94	Legittimità costituzionale in via principale			Art. 1, commi 597, 598, 599 e 600 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)	Edilizia residenziale pubblica	Art. 117, quarto e sesto comma, Cost.	Illegittimità costituzionale delle norme impugnate
98	Legittimità costituzionale in via principale		dei ministri	dicembre 2005, n. 266	Sanità pubblica - finanziamento integrativo statale		Infondatezza delle questioni di legittimità sollevate
110	Legittimità costituzionale in via principale		Presidente del Consiglio dei ministri	Art. 1, commi 286 e 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)	Assistenza sanitaria e ospedaliera	Art. 117, terzo comma, Cost.	Infondatezza delle questioni di legittimità sollevate
121	Legittimità costituzionale in via principale			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Bilanci delle aziende sanitarie		Infondatezza delle questioni di legittimità sollevate
138	Conflitto di attribuzione	Regione Toscana		Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 31 gennaio 2006, n. 775		Artt. 117 e 118 Cost.; principio di leale collaborazione	Cessazione della materia del contendere

Nr. Sent	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Materia	Limiti violati	Esito
	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	del Consiglio dei ministri	Art. 1, comma 366; comma 368, lettera b), nn. 1 e 2 e lettera d), n. 4; comma 369 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)	distretti	Artt. 117 e 118 Cost;	Inammissibilità della questione di legittimità relativa all'art. 1, comma 369, della 1. 266/2005; Illegittimità costituzionale parziale delle altre norme impugnate
	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	del Consiglio	Art. 1, commi 198 e 202, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)	Coordinamento della finanza pubblica	Artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.;	Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 202, della l. 266/2005; Infondatezza delle altre questioni di legittimità sollevate
194	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	del Consiglio	Art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)	Contabilità pubblica	Art. 119 Cost.	Infondatezza della questione di legittimità sollevata
339	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	del Consiglio dei ministri	Art. 4, commi 2, 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f); art. 5; art. 6, commi 2 e 3; art. 8; art. 9, comma 2; art. 11; art. 12; art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo)		Artt. 117 e 118 Cost.	Illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f); dell'art. 5, commi 4 e 5; dell'art. 6, commi 2 e 3; dell'art. 8 della l. 96/2006; Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 14, comma 2, della l. 96/2006; Infondatezza delle altre questioni di legittimità sollevate
344	Conflitto di attribuzione	Regione Toscana	del Consiglio dei ministri	infrastrutture e dei trasporti -	Demanio marittimo portuale	Artt. 5, 117 e 118 Cost.	Fondatezza del ricorso

Nr. Sent	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Materia	Limiti violati	Esito
367	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	Presidente del Consiglio dei ministri	Artt. 12, 13, 16, 25 e 26 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio)	Tutela del paesaggio	Artt. 76, 114, 117 e 118 Cost.	Cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del d.lgs.157/2006; Infondatezza delle altre questioni sollevate;
387	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	Presidente del Consiglio dei ministri	Artt. 4 octies; 4 undecies; 4 quaterdecies; 4 quinquiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 49 del 2006	Tutela della salute	Artt. 97, 117, 118 e 119 Cost.; Principio di leale collaborazione	Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 4 quinquiedecies del d.l. 272/2005; Infondatezza o inammissibilità delle altre questioni sollevate
401	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	Presidente del Consiglio dei ministri	Artt. 4, commi 2 e 3; 5, commi 1, 2 e 4; 48; 75, comma 1; 84, commi 2, 3, 8 e 9; 88; 121, comma 1; 122, commi 2, 3, 5 e 6; 124, commi 2, 5 e 6; 131, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 CE	Contratti pubblici	Artt. 76, 117 e 118 Cost; Principio di leale collaborazione	Illegittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9 del d.lgs. 163/2006; Infondatezza o inammissibilità delle altre questioni sollevate
412	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	Presidente del Consiglio dei ministri	Art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 223 del 2006, come sostituito dall'art. 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)	Coordinamento della finanza pubblica	Artt. 117 e 119 Cost	Infondatezza delle questioni sollevate